

Direzione Regionale dell'Emilia Romagna

Settore Servizi e Consulenza

Ufficio Fiscalità generale

Bologna, 18/08/2010

COMUNE DI MISANO A.	
Prot. n.	15446 / Spiccup
Ric.	20 AGO 2010
Cat.	Ci. Fasc.

COMUNE DI MISANO
ADRIATICO - SERVIZI DEMOGRAFIA
VIA REPUBBLICA 140
47843 MISANO ADRIATICO (RN)

Prot. n. 909-42570/2010

OGGETTO: *Interpello 909-346/2010-ART.11, legge 27 luglio 2000, n.212.*
COMUNE DI MISANO ADRIATICO
Codice Fiscale 00391260403 Partita IVA 00391260403
Istanza presentata il 10/06/2010

Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione del DPR n. 642 del 1972, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'Ufficiale d'Anagrafe del Comune di Misano Adriatico (di seguito, Istante) chiede se sia soggetta ad imposta di bollo la certificazione di nascita e cittadinanza rilasciata dal Comune per l'espatrio dei minori di anni quindici (cfr. articolo 1, Accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra Paesi Membri del Consiglio d'Europa, Parigi, 13 dicembre 1957), eventualmente indicando l'articolo di legge che, in caso contrario, ne esenti l'applicazione.

Per consentire l'identificazione del provvedimento, richiama ed allega in fotocopia una nota del Ministero dell'Interno (Dipartimento Pubblica Sicurezza, Direzione Centrale Affari Generali della Polizia di Stato) in data 21 maggio 2010.

Con essa si è provveduto a standardizzare forma e contenuto della certificazione stessa, elaborandone un fac-simile sostitutivo di diversi modelli stratificatisi negli anni.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

Per quanto è dato comprendere, l'Istante sembra ritenere il certificato di nascita e cittadinanza oggetto di quesito soggetto ad imposta di bollo ai sensi degli articoli 1 e 4, Tariffa, parte prima, D.P.R. 642/1972.

Sovente, infatti, tale provvedimento è richiesto ai comuni di attuale residenza anziché a quello in cui l'evento nascita si è verificato.

La certificazione rilasciata dal Comune di residenza ha valore di certificazione anagrafica e non di stato civile, tanto più che, come disposto dall'articolo 16, D.P.R. 572 del 12 ottobre 1993, allo stesso certificato deve essere aggiunta l'indicazione della cittadinanza.

Pertanto, è inapplicabile alla fattispecie l'esenzione di cui agli articoli 7, comma 5, L. 29 dicembre 1990 ("sono esenti dall'imposta di bollo" "i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive").

Muovendo poi le mosse dall'articolo 35, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, che elenca distintamente i documenti equiparabili alla carta di identità, l'Istante ritiene inapplicabile anche l'articolo 18, Tabella, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 (esenzione in modo assoluto da imposta di bollo per passaporti, carte d'identità e relativi documenti equipollenti).

A tal proposito evidenzia, testualmente, che "il certificato di cittadinanza e risultanza anagrafica di nascita" "non è equiparabile alla carta di identità" "poiché, all'origine, non ancora documento di identificazione" e "forse neppure equiparabile ad esso in

virtù" "della predetta elencazione, che non lo nomina".

D'altra parte, sempre testualmente, tale certificazione "non è elencata all'articolo 18, comma 2 della Tabella B", D.P.R. 642/1972 "quale documento necessario all'ottenimento/rinnovo del passaporto e/o equipollente, poiché i minori di 15 anni non appartengono ad alcuna delle categorie ivi espresse".

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

L'interpello è inammissibile in senso relativo.

E' stato prodotto, infatti, dal Responsabile di un Servizio del Comune e non dal Sindaco-legale rappresentante di quest'ultimo ovvero su sua delega, come richiesto dall'articolo 1, commi 1 e 3, e dall'articolo 3, lettere a e d, D.M. 26 aprile 2001 n. 209 (Regolamento sull'interpello).

A tal proposito, per il futuro ed a pena di assoluta inammissibilità, l'Ente istante terrà conto dei chiarimenti resi dalla Direzione Centrale Normativa con Circolare n. 32/E del 14 giugno 2010.

A quest'ultima, rintracciabile sul sito www.agenziaentrate.it, in Documentazione Economica e Tributaria, si effettua il più ampio rinvio.

Sono esclusi, in definitiva, gli effetti di cui all'articolo 5 del citato Decreto Ministeriale e la risposta deve essere inquadrata nel più generale ambito della consulenza giuridica, disciplinata dalla circolare n. 99 del 18 maggio 2000.

E' opportuna una breve premessa normativa.

L'articolo 1, Tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. 642/1972 dispone l'applicazione dell'imposta di bollo all'origine per i certificati rilasciati da pubblici ufficiali.

Il successivo articolo 4 dispone poi l'applicazione dell'imposta di bollo fin dall'origine agli atti e provvedimenti dei comuni rilasciati a chi ne abbia fatto richiesta.



In nota a tale ultimo articolo, è disposta l'esenzione, tra l'altro, per i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile.

Ancora, l'articolo 18, comma 1, Tabella, allegato B allo stesso Testo Unico, dispone l'esenzione in senso assoluto da imposta di bollo per i "*passaporti e documenti equipollenti*" e per le "*carte di identità e documenti equipollenti*".

La stessa esenzione, al secondo comma, è riconosciuta ad "*atti e documenti necessari per il rilascio e il rinnovo dei passaporti*" "*a) per gli emigranti considerati tali ai sensi delle norme sulle emigrazioni, che si recano all'estero a scopo di lavoro e per le loro famiglie; b) per gli italiani all'estero che fruiscono di rimpatrio consolare o rientrano per prestare servizio militare; c) per i ministri del culto e religiosi che siano missionari; d) per gli indigenti*".

Infine, l'articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 dispone che "*sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purchè munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato*".

Questa la normativa utile.

Da un'indagine effettuata sul sito ufficiale della Polizia di Stato, il c.d. "*lasciapassare per l'espatrio di minori di 15 anni*" "*è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita rilasciato dal comune di residenza del minore, che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all'espatrio*".

Si legge poi nella richiamata ed allegata nota del Ministero dell'Interno in data 21 maggio 2010 che "*1) tutti i comuni dovranno stampare il certificato di nascita e cittadinanza italiana su carta intestata formato A4; 2) l'autorizzazione all'espatrio sarà posizionata sul retro del certificato di nascita e cittadinanza; 3) la fotografia e*

relativa autentica saranno apposte dalla Questura, successivamente alla stampa dell'autorizzazione suddetta".

Ivi è anche detto che *"il nuovo timbro verrà stampato sul retro del certificato di nascita rilasciato dal comune in formato A4" "e sarà composto da uno spazio iniziale, per l'intestazione dell'Ufficio di Polizia" "seguirà la parte centrale del documento che si chiuderà con il timbro e la firma del Questore"*. A parere di questa Direzione, le caratteristiche testè evidenziate consentono di ritenere che il documento in esame, pur generato dall'intervento di due diversi organi della Pubblica Amministrazione (funzionario comunale e questore), sia caratterizzato da una spiccata unitarietà, sostenuta dalla finalità di consentire al minore l'espatrio (cfr. circolare M.I.A.C.E.L. n. 3 del 14 marzo 1995).

Sembra dunque di poter ravvisare tra i due provvedimenti (certificazione e convalida) un nesso inscindibile che li priva di autonoma valenza.

Alla luce di tale premessa, questa Direzione ritiene di poter trarre le seguenti conclusioni.

Preliminarmente, si concorda con l'Istante in merito all'inapplicabilità dell'esenzione disciplinata dall'articolo 4, nota 2, lettera c, Tariffa, allegato A, parte prima, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972 ogni qual volta la certificazione sia richiesta al Comune di residenza che non sia anche Comune di nascita e non debba aver seguito in un espatrio.

In tal caso, infatti, per il rilascio del certificato il Comune attinge alle proprie risultanze anagrafiche ed il provvedimento ha il carattere di mera certificazione anagrafica da assoggettare ad imposta di bollo.

Qualora, invece, il certificato stesso sia richiesto a fini di espatrio, la mancanza di una sua valenza autonoma ed il venire in essere di una fattispecie complessa a causa unitaria autorizzano conclusioni diverse.

In tal caso, per l'applicabilità dell'imposta di bollo non rileverà la mera certificazione comunale, bensì l'intero documento, rappresentato dalla certificazione-



convalida.

Ciò avviene, beninteso, solo se la finalità dell'espatrio sia conclamata e formalizzata dal richiedente, in guisa da documentare che il provvedimento stesso sarà utilizzato ai fini dichiarati.

Orbene, il documento complesso in parola non è riconducibile all'articolo 18, comma 2, Tabella, Testo Unico, per la tassatività e diversità delle fattispecie ivi elencate.

Analogamente, non sembra riconducibile alle previsioni dell'articolo 18, Tabella, comma 1, ultima parte (documenti equipollenti alla carta d'identità), per le tassative previsioni del richiamato articolo 35, comma 2, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

Per contro, sembra a questa Direzione che il documento stesso possa essere riconducibile all'esenzione disciplinata dall'articolo 18, comma 1 nella parte in cui richiama i documenti "equipollenti ai passaporti".

Una sommaria indagine svolta nei siti competenti, infatti, consente di ritenere che il certificato di nascita e cittadinanza a minore di anni 15 validato dalla Questura sia, nella prassi, documento equipollente al passaporto.

In quanto tale, è riconosciuto in tutti i paesi dell'Unione Europea, oltre che in alcuni paesi extra Unione.

Considerata, dunque, l'unitarietà del documento rappresentato dalla certificazione-convalida, questa Direzione ritiene che il certificato di nascita e cittadinanza, se rilasciato per l'espatrio di minori di anni 15, sia esente da imposta di bollo ai sensi articolo 18, comma 1, prima parte, Tabella, allegato B, D.P.R. 642 del 26 ottobre 1972.

RS



dati Maria Rita Civolani

MR Per